

Rep. Or. No vedi timbro informativo

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01771581971464 del 27/01/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.70718 del 05/02/2020.

**Oggetto:** - Fincantieri S.p.A - Regolamentazione della circolazione in via delle Industrie per lavori di modifica scarichi e allaccio alle tubazioni di progetto alla rete PIF.

## **IL DIRIGENTE**

## Premesso che:

- la Società Fincantieri S.p.A. con sede in Trieste, via Genova n.1 ha presentato richiesta di concessione manomissione temporanea di suolo pubblico per eseguire i lavori di modifica scarichi e allaccio delle tubazioni di progetto alla rete PIF;
- il Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni, ha rilasciato la concessione manomissione temporanea di suolo pubblico prot. n.65005 del 03/02/2020;
- con prot. n. 70640 del 05/02/2020 il Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni ha modificato la data per l'esecuzione dei lavori a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Fincantieri S.p.A.;

## **Considerato che:**

- ai fini della realizzazione dei lavori, risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare;
- l'occupazione della sede stradale comporta una riduzione dello spazio di carreggiata dedicato allo scorrimento dei veicoli;
- la Ditta Esecutrice dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

#### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Società Fincantieri S.p.A. con marca da bollo annullata dall'istante n.01171581971453 del 27/01/2020 acquisita con prot. n.70718 del 05/02/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";



- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## **ORDINA**

- 1. di regolamentare la circolazione in delle Industrie a Marghera Venezia, secondo le seguenti disposizioni:
  - 1.1. presegnalare e segnalare i lavori in corso;
  - 1.2.istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
  - 1.3.presegnalare e segnalare la strettoia asimmetrica a destra o a sinistra fissando il passaggio obbligatorio a sinistra o destra in relazione all'area di cantiere;
  - 1.4.istituire il limite di velocità a 30 km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
  - 1.5.è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
  - 1.6.è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre e comunque il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. nº 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- 4. prescrizioni a carattere generale:
  - 4.1.costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
  - 4.2.tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;



- 4.3.costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.6. la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall' elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8. sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 20/02/2020 fino al 10/03/2020.

# La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.



A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 12 febbraio 2020

IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori (\*) atto firmato digitalmente

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."